

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 151/07/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con quattro distinti ricorsi ritualmente e tempestivamente proposti rubricati ai n.ri 2502/10, 2503/10, 2504/10, 2505/10, riuniti al n. 2502/10, la Radio Italia S.p.A. ha impugnato rispettivamente i seguenti provvedimenti di iscrizione ipotecaria e precisamente

Iscrizione ipotecaria Omissis, eseguita il 17.11.2009, giusta comunicazione del 18.11.2009 notificata il 24.11.2009, di € 2.755.515,42 fondata sul carico dei ruoli di cui alla cartelle di pagamento n. Omissis di € 239.718,03 e n. Omissis di € 1.138.039,68 per complessivi € 1.377.757,71 avente per oggetto il seguente immobile

**QUOTA 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ**

NCEU - Comune di CAPO D'ORLANDO - Contrada Muscale

Foglio 2, particella 921, sub 9, categoria A/10, vani 6, piano 1, rendita catastale € 1.487,40

Iscrizione ipotecaria Omissis, eseguita il 12.11.2009, giusta comunicazione del 18.11.2009 notificata il 24.11.2009, di € 2.755.515,42 fondata sul carico dei ruoli di cui alla cartelle di pagamento n. Omissis di € 239.718,03 e n. Omissis di € 1.138.039,68 per complessivi € 1.377.757,71 avente per oggetto il seguente immobile

**QUOTA 1000/1000 DI PIENA PROPRIETÀ**

NCEU - Comune di GRASSOBBIO Via Guglielmo Marconi 14

Foglio 4, particella 1432, sub 13, categoria D/8, piano T, rendita catastale € 1.735,30

Iscrizione ipotecaria Omissis, eseguita il 12.11.2009, giusta comunicazione del 18.11.2009 notificata il 24.11.2009, di € 2.755.515,42 fondata sul carico dei ruoli di cui alla cartelle di pagamento n. Omissis di € 239.718,03 e n. Omissis di € 1.138.039,68 per complessivi € 1.377.757,71 avente per oggetto il seguente immobile

**QUOTA 1/1 DI PROPRIETÀ**

NCEU - Comune di Milano Via Casati Felice, 2

Foglio 314, particella 58, sub 90, categoria C/2, mq. 222, piano T-S1. rendita catastale € 561,80

Iscrizione ipotecaria Omissis, eseguita il 12.11.2009, giusta comunicazione del 18.11.2009 notificata il 24.11.2009, di € 2.755.515,42 fondata sul carico dei ruoli di cui alla cartelle di pagamento n. Omissis di € 239.718,03 e n. Omissis di € 1.138.039,68 per complessivi € 1.377.757,71 avente per oggetto il seguente immobile

**QUOTA 1/1 DI PROPRIETÀ**

NCEU - Comune di CAPONAGO Via Donatello

Foglio 5, particella 186, sub 4, categoria A710, vani 4,5, piano T-S1. rendita catastale € 1.022,58

I motivi della presente impugnazione sono essenzialmente due. Il primo attiene alla nullità dell'iscrizione ipotecaria, con riferimento alla cartella n. Omissis, notificata il 07.03.2007 per l'importo originario di € 220.620,22, per violazione dell'art. 50 DPR 602/73, essendo

stata omessa la notifica dell'avviso di mora. Sostiene infatti la ricorrente che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'esecuzione preordinato all'espropriazione. Con il secondo motivo deduce il ricorrente l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, con riguardo a entrambe le cartelle e all'intero debito, dovendosi ritenere tale iscrizione preclusa dall'accoglimento dell'istanza di rateazione concessa il 24.11.09 e con esso incompatibile ex artt. 19,77 DPR 602/73 e art. 10 L. 212/00.

Con controdeduzioni depositate in data 27.05.2011 l'Equitalia Esatri S.p.A. chiede il rigetto di tutte le argomentazioni e conclusioni dell'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto rilevando che

- 1) l'ipoteca prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, configura una ipotesi legale, di garanzia reale; essa ha natura cautelare e non è affatto funzionale all'espropriazione
- 2) per l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/73 non costituisce condizione necessaria la notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/73 dal momento che, rappresentando l'ipoteca, una misura cautelare di garanzia e non un atto di espropriazione forzata, essa può essere iscritta anche se si è decorso un anno dalla notifica della cartella, unica condizione prevista ex lege come essenziale.
- 3) l'iscrizione ipotecaria, quale atto di garanzia, è compatibile con il provvedimento di ammissione alla dilazione di pagamento poiché
  - a) nessuna esclusione è prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/73
  - b) nessuna norma vieta all'Agente della Riscossione di iscrivere ipoteca sui beni del debitore, pure ove accolga l'istanza di rateazione
  - c) l'iscrizione di ipoteca è avvenuta anteriormente al provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene la Commissione Tributaria adita che l'atto di iscrizione di ipoteca a tutela del credito erariale non è atto dell'espropriazione, ma tende solo a garantire il credito attraverso il diritto di sequela onde sterilizzare l'eventuale trasferimento del bene a terzi e così sottrarlo alla soddisfazione del creditore. Conseguie come non si ponga il problema della mancata notifica dell'avviso ad adempiere previsto dal 2° comma,

dell'art. 50 D.P.R. 29.09.1973, n. 602 (in senso conforme cfr. Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 Pres. Florio, Est. Pellegrini Sentenza n. 54 del 04 maggio 2010).

Proprio alla luce della funzione di garanzia del credito attribuibile all'atto di iscrizione ipotecaria (che non costituisce atto dell'espropriazione) la stessa non appare incompatibile con la concessione della richiesta di dilazione di pagamento. Iscrizione ipotecaria che nel caso di specie è avvenuta peraltro in data antecedente la dilazione concessa il 24.11.2009.

Ne consegue il rigetto dei ricorsi riuniti con condanna della Radio Italia S.p.A. al pagamento delle spese liquidate, in mancanza di nota, in complessivi € 1000,00 oltre oneri accessori.

### **PQM**

la Commissione Tributaria Provinciale di Milano respinge i ricorsi riuniti e condanna la Radio Italia S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio in favore di Equitalia Esatri S.p.A. liquidate in complessivi € 1000,00 oltre oneri accessori.